

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 76/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 15 Ottobre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

### 1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Umberto Maiello, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL CALCIATORE NICOLA MORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/FROSINONE DEL 2.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 24 del 5.10.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Nicola Mora riduce la squalifica inflitta a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DIAMANTI ALESSANDRO SEGUITO GARA LAZIO-BRESCIA DEL 3.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 49 del 5.10.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Brescia Calcio S.p.A. di Brescia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2, CGS, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 12, COMMA 5, CGS, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO MAURO MATIAS ZARATE (NOTA N°. 864/1177PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2010)** (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 30.9.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Roma, riduce la sanzione inflitta all'ammonizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## 2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Umberto Maiello, Dr. Leonardo Salvemini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Componente Aggiunto – Dr. Gian Matteo Ciampaglia; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO DEL SIGNOR NALDI SALVATORE, EX PRESIDENTE DEL C.D.A. DELLA FALLITA S.S. CALCIO NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F – NOTA N. 7392/129PF05/06/GT/DL DEL 4.5.2010** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 22.6.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Naldi Salvatore. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DELL'ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/REGGINA DEL 25.9.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 28.9.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'Atalanta Bergamasca Calcio di Bergamo, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DEL CALCIATORE GIUSEPPE COLUCCI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA UDINESE/CESENA DEL 2.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 49 del 5.10.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Giuseppe Colucci, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 15 Ottobre 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete